

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

| | |
|--------------------------------------|--------|
| <i>In sede consultiva</i> | Pag. 2 |
| <i>In sede legislativa</i> | » 2 |

GIUSTIZIA (IV):

| | |
|---|-----|
| <i>Comitato permanente per i pareri</i> | » 2 |
|---|-----|

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

| | |
|-------------------------------------|-----|
| <i>In sede consultiva</i> | » 3 |
| <i>In sede referente</i> | » 4 |

LAVORI PUBBLICI (IX):

| | |
|--------------------------------------|-----|
| <i>In sede legislativa</i> | » 5 |
|--------------------------------------|-----|

AGRICOLTURA (XI):

| | |
|------------------------------------|-----|
| <i>In sede referente</i> | » 6 |
|------------------------------------|-----|

LAVORO (XIII):

| | |
|------------------------------------|-----|
| <i>In sede referente</i> | » 8 |
|------------------------------------|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI:

| | |
|---|------|
| <i>Indagine conoscitiva sui modelli organizzativi per il riordinamento degli uffici centrali e periferici dello Stato</i> | » 11 |
|---|------|

CONVOCAZIONI:

Mercoledì 10 aprile 1974

| | |
|--|---------|
| <i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> | Pag. 14 |
| <i>Commissioni riunite (V e XII)</i> | » 14 |
| <i>Affari interni (II)</i> | » 14 |
| <i>Finanze e tesoro (VI)</i> | » 14 |
| <i>Industria (XII)</i> | » 14 |
| <i>Igiene e sanità (XIV)</i> | » 14 |

Mercoledì 17 aprile 1974

| | |
|--|------|
| <i>Giustizia (IV)</i> | » 15 |
| <i>Lavori pubblici (IX)</i> | » 16 |
| <i>Igiene e sanità (XIV)</i> | » 16 |

Giovedì 18 aprile 1974

| | |
|--|------|
| <i>Giustizia (IV)</i> | » 17 |
| <i>Igiene e sanità (XIV)</i> | » 17 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| RELAZIONI PRESENTATE | Pag. 18 |
|--------------------------------|---------|

AFFARI COSTITUZIONALI (I)**IN SEDE CONSULTIVA**

MARTEDÌ 9 APRILE 1974, ORE 15,45. — *Presidenza del Presidente RIZ.*

Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (2624).

Il relatore Riccio Stefano riferisce sul disegno di legge ricordando la relazione da lui svolta sulla stessa materia nella precedente legislatura. Si sofferma, quindi, particolarmente sugli articoli 3, 12, 16, 23, 34, 38, 72 e 73 del disegno di legge. Dopo aver osservato come nessun rilievo di costituzionalità possa muoversi al provvedimento, che detta una normativa socialmente molto avanzata, esprime, peraltro, delle preoccupazioni sulla concreta attuazione della legge in assenza di un idoneo piano di edilizia carceraria e di una profonda ristrutturazione del Ministero della giustizia. Propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il deputato Malagugini, pur concordando con il giudizio di conformità a Costituzione del provvedimento espresso dal relatore, prospetta taluni limiti e carenze del disegno di legge specie in relazione al trattamento dell'imputato fino al giudizio definitivo e a quello dei detenuti sottoposti a misure di sicurezza, nonché alla preparazione del personale di custodia.

Il deputato Magnani Noya Maria sottolinea gli aspetti positivi del disegno di legge, che adegua l'ordinamento penitenziario alla Carta costituzionale, esprimendo delle perplessità sulla norma che determina la retribuzione del lavoro del condannato in misura inferiore a quella delle tariffe sindacali ed auspicando la rapida approvazione del progetto di legge.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 9 APRILE 1974, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Pucci.

Disegno di legge:

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (2221-B).

Il relatore Bressani riferisce sulla modificazione introdotta dal Senato all'articolo 2 del disegno di legge.

Intervengono i deputati Restivo, Malagugini e Magnani Noya Maria e il Sottosegretario Pucci.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 2 nel nuovo testo e procede alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento, che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

GIUSTIZIA (IV)**Comitato permanente per i pareri.**

MARTEDÌ 9 APRILE 1974, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

Disegno e proposta di legge:

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458);

De Marzio ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625); (*Parere alla XIV Commissione*).

Riferisce il deputato Lospinoso Severini, proponendo di esprimere parere favorevole, con osservazioni, sul disegno di legge, e di rinviare invece l'espressione del parere sulla proposta di legge n. 625.

Il deputato Antonino Macaluso propone di esprimere parere favorevole anche alla proposta di legge n. 625.

A seguito dell'intervento del Presidente Castelli, il Comitato adotta a maggioranza la seguente decisione:

« La Commissione giustizia delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2458, con le seguenti osservazioni:

1) la formulazione dell'articolo 20 appare eccessivamente prolissa; converrebbe quindi sopprimere tale articolo, inserendo le singole disposizioni penali nel corpo degli articoli che pongono i relativi divieti, ovvero tenere fermo l'articolo 20, ma in una stesura più sintetica, che raggruppi in un solo comma le fattispecie cui corrispondono sanzioni di identica misura;

2) bisognerebbe sostituire il terzo comma dell'articolo 21 con il seguente: " L'oblazione ha luogo, entro il decimo giorno dalla notificazione, con il versamento di una somma pari al decimo del massimo della sanzione prevista nel primo comma, ovvero, dall'undicesimo al trentesimo giorno dalla notificazione, con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della suddetta sanzione ".

La Commissione giustizia osserva che il testo della proposta di legge n. 625 desta vive perplessità. Si riserva pertanto di precisare il proprio parere su tale progetto di legge a seguito della sua eventuale assunzione come testo base da parte della Commissione competente nel merito ».

Proposta di legge:

Senatori Marcora ed altri: Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (2841).

Riferisce il Presidente Castelli, proponendo di esprimere parere favorevole.

Il deputato Musotto dichiara che si asterrà dalla votazione della proposta formulata dal Presidente.

Il deputato Antonino Macaluso propone di esprimere parere contrario, osservando che il progetto di legge reca norme assolutamente contrastanti con elementari doveri di coscienza, con il convincimento, diffuso tra le stesse classi lavoratrici, della necessità di adempiere il servizio di leva, che contribuisce a rinsaldare i valori nazionali e familiari.

Il Comitato adotta quindi la seguente decisione:

« La Commissione giustizia, esaminata la proposta di legge n. 2841, osserva che la formulazione del primo comma appare migliorabile, nel senso di prevedere con una disposizione più sintetica la riapertura dei termini in questione, e che il secondo comma si presta alle medesime censure già espresse al riguardo nel parere reso dalla stessa Commissione, nella seduta del 21 ottobre 1971, sulle proposte di legge nn. 1966, 2236, 3586 e 3633.

Tuttavia, considerato anche il disposto del terzultimo e del penultimo comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, obiettive ragioni di urgenza militano a favore della approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione esprime pertanto a maggioranza parere favorevole ».

Proposta di legge:

Miotti Carli Amalia ed altri: Obbligo dell'uso del casco durante la circolazione in motociclo o in motocarozzetta (*Parere alla X Commissione*) (27).

Riferisce il deputato Assante in sostituzione del relatore Stefanelli.

A seguito dell'intervento del Presidente Castelli, il Comitato esprime il seguente parere:

« La Commissione giustizia esprime parere favorevole, condizionato alla sostituzione, nell'ultimo alinea dell'articolo 1, delle parole " è punito con l'ammenda " con le altre: " è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ".

La Commissione giustizia invita altresì la Commissione competente nel merito a valutare l'opportunità di porre solamente per i motocicli, e non anche per le motocarozzette, l'obbligo dell'uso del casco ».

Proposte di legge:

Laforgia ed altri: Estensione della patente di guida, della targa di riconoscimento e dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei ciclomotori (2129);

Dal Maso ed altri: Nuove disposizioni sul regime e sulla circolazione dei ciclomotori (*Parere alla X Commissione*) (2780); (*Parere alla X Commissione*).

Il deputato Assante riferisce, in sostituzione del deputato Stefanelli, sulle due proposte di legge, proponendo di esprimere parere favorevole, con osservazioni.

A seguito dell'intervento del Presidente Castelli, il Comitato esprime parere favorevole, condizionatamente all'introduzione di alcune modifiche all'articolo 1 della proposta di legge n. 2129 ed agli articoli 1, 4, 5, 6 della proposta di legge n. 2780, nonché alla soppressione dell'articolo 3 di entrambe le proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

MARTEDÌ 9 APRILE 1974, ORE 16,20. — *Presidenza del Presidente REGGIANI*. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

All'inizio di seduta, il deputato Raucci ripropone all'attenzione della Commissione la esigenza di conoscere i programmi delle partecipazioni statali per il 1974, ricordando l'impegno a suo tempo assunto al riguardo dai rappresentanti di tutti i gruppi in seno all'Ufficio di presidenza della Commissione. Dopo aver sottolineato come l'attuale situazione economica imponga l'avvio di interventi selezionati delle aziende pubbliche da attuare soprattutto nel Mezzogiorno, chiede formalmente che il Ministro delle partecipazioni statali sia invitato, ai sensi dell'articolo 143, n. 2, del Regolamento, a riferire la prossima settimana alla Commissione sugli investimenti programmati dalle aziende a partecipazione statale: ciò anche nella ipotesi di una sospensione dei lavori dell'Assemblea, giacché nessuna disposizione regolamentare osta alla convocazione delle Commissioni permanenti anche a Camera chiusa.

Il deputato Delfino, richiamando la disposizione contenuta nell'articolo 25 del Regolamento, ricorda come l'ordine del giorno della Commissione debba essere deliberato sulla base del calendario dei lavori dell'Assemblea, definito dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, sicché i motivi obiettivi che consigliano la chiusura della Camera fino alla metà del prossimo mese di maggio debbono far ritenere opportuna la sospensione anche dei lavori delle Commissioni permanenti. Pertanto, la sua parte, mentre si dichiara disponibile a che la Commissione prosegua i propri lavori nella giornata di oggi e in quella di domani, è contraria a qualsiasi successiva convocazione della Commissione bilancio per discutere tanto sulle questioni prospettate dal deputato Raucci (programmi delle partecipazioni statali) quanto sul piano petrolifero.

Il deputato Molè, pur concordando sulla esigenza di ascoltare il Ministro delle partecipazioni statali, ritiene che l'Ufficio di presidenza della Commissione dovrebbe valutare la opportunità di fissare una riunione della Commissione medesima anche nel periodo in cui la Camera rimarrà chiusa.

Il deputato Gava concorda anch'egli sulla opportunità di un dibattito sui programmi delle partecipazioni statali, ma ritiene preferibile demandare all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, così come del resto prevede il Regolamento, la fissazione del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno della Commissione.

Dopo un intervento del Presidente Reggiani, resta fissato che l'Ufficio di presidenza

della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per oggi stesso al termine della seduta dell'Assemblea per deliberare il calendario dei lavori della Commissione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, concernente: « Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973 » (Parere alla XI Commissione) (2883).

Su proposta del relatore Orsini e dopo un intervento del deputato Bernini (il quale si dichiara favorevole, a condizione che risulti elevato il quantitativo di prodotti da avviare alla distillazione, nonché a condizione che i contributi siano estesi anche ai prodotti destinati alla beneficenza), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti chimici universitari (Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa) (2859).

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po (Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa) (2683).

Dopo che il relatore Orsini ha ricordato le conclusioni del precedente dibattito e dopo un intervento del deputato Gambolato (favorevole agli emendamenti) e del Sottosegretario Fabbri (contrario), la Commissione delibera di esprimere parere contrario sugli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge, elaborati e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 28 marzo 1974.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 9 APRILE 1974, ORE 17. — *Presidenza del Vicepresidente MOLÈ.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1973 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*) (2793).

Il relatore Bassi svolge un'ampia e dettagliata esposizione introduttiva del disegno di legge, sottolineando favorevolmente come le variazioni di bilancio proposte per il decorso esercizio finanziario abbiano formato oggetto di un unico provvedimento legislativo, contenuto entro il limite di una variazione dell'1 per cento della spesa globalmente prevista, e rilevando come la lievitazione delle spese sia stata pressoché totalmente compensata da una corrispondente riduzione delle spese medesime, restando il saldo assicurato da un lievissimo incremento delle entrate, con ciò mantenendosi inalterato il disavanzo inizialmente previsto. Dopo aver analizzato le singole variazioni proposte (segnalando, in particolare, gli aumenti riguardanti il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, l'assistenza ai sordomuti e le pensioni ai ciechi civili), il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il provvedimento di variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1973.

Il deputato Gastone svolge talune considerazioni critiche sulla gestione del bilancio dello Stato, quale risulta in particolare dal provvedimento all'esame della Commissione e segnala come l'aumento delle spese riguardi la categoria delle spese correnti e perciò improduttive (compensi speciali per lavoro straordinario, spese di rappresentanza), mentre le riduzioni concernono esclusivamente la mancata contrazione di mutui da destinare ad investimenti produttivi. Ribadisce, pertanto, il contrario avviso della sua parte sul disegno di legge, riservandosi di ulteriormente precisare in aula i motivi del dissenso del gruppo comunista.

Successivamente, dopo un intervento del Sottosegretario Fabbri, la Commissione approva, senza modifiche, i singoli articoli e le annesse tabelle del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato e conferisce mandato al relatore Bassi di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MARTEDÌ 9 APRILE 1974, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud.

Disegno di legge:

Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (*Parere della V Commissione*) (1006-B).
(*Discussione e approvazione*).

Dopo che il relatore Vitale ha riferito favorevolmente sulla modifica apportata dal Senato, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 4 nel testo modificato dal Senato e il disegno di legge nel suo complesso con votazione finale a scrutinio segreto.

Disegno di legge:

Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po (*Parere della V e della X Commissione*) (2683).
(*Seguito della discussione e approvazione*).

Il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio, in attesa del parere della Commissione bilancio.

(*La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 17,40*).

Il Presidente Degan comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario agli emendamenti approvati in linea di massima dalla Commissione lavori pubblici nella seduta del 28 marzo scorso.

Dopo che i deputati Calvetti e Busetto hanno espresso il proprio rammarico per l'atteggiamento assunto dalla Commissione bilancio nei confronti di un problema la cui drammatica urgenza era stata unanimemente riconosciuta dalla Commissione di merito, l'onorevole Giovanni Lombardi ritira gli emendamenti, avendo appurato che il sovrizzo del ponte di Corbole rientra nei programmi dell'ANAS.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge nel testo originario e il provvedimento nel suo complesso con votazione finale a scrutinio segreto, con l'astensione del gruppo comunista.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,50.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 9 APRILE 1974, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente Truzzi.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Lobianco.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, concernente « Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973 » (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*) (2883).

(*Esame e conclusione*).

Il relatore Prearo illustrando il contenuto del decreto-legge in conversione, sottolinea le difficoltà del settore delle mele e pere, che ha registrato un eccesso di produzione, che non si è riusciti a smaltire a causa della contrazione delle esportazioni e della diminuzione del consumo. Il provvedimento si propone di intervenire con urgenza — donde la necessità di un decreto-legge per attenuare gli effetti negativi della situazione — senza ricorrere alla distruzione dei prodotti. Per tale motivo si avviano questi alla distillazione, a seguito dei ritiri previsti dal regolamento comunitario 1035/72. Va giudicato positivamente l'aiuto previsto per i produttori, che costituisce una estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 13 della legge n. 364 del 1970 (fondo di solidarietà nazionale). Conclude osservando che l'urgenza giustifica una sollecita approvazione, pur se le necessità del settore richiederebbero ulteriori e più sostanziali agevolazioni ai produttori.

Il deputato Zurlo rileva che negli ultimi anni si è verificata una vera esplosione del settore frutticolo, senza che vi fosse però una seria programmazione. Anche nel settore vitivinicolo si è determinata una analoga situazione con una produzione sovrabbondante, con la conseguenza che in alcune regioni, come la Puglia e la Lucania, molta parte della produzione (si è calcolato fino all'80 per cento) è rimasta invenduta nelle cantine sociali. Sollecita pertanto azioni opportune presso la Comunità europea affinché si prendano le necessarie misure in materia di distillazione e lotta alla sofisticazione.

Il deputato Bardelli, premesso che già in varie occasioni si è denunciata la situazione patologica del comparto ortofrutticolo in alcuni settori nevralgici, per evitare una parte

delle conseguenze negative che si producono, propone che sia elevato il limite dell'ammontare di prodotti da ritirare dal mercato che fa scattare l'intervento ai sensi del regolamento comunitario. Non può, d'altra parte, non menzionare gli impieghi che lo stesso regolamento comunitario (1035/72) prevede all'articolo 21 prima di ricorrere alla distillazione (distribuzione gratuita alle scuole, orfanotrofi, ecc.). Si chiede perché non si faccia lo stesso trattamento ai produttori che destinino il prodotto a scopi di beneficenza. In proposito annuncia un emendamento del suo gruppo.

Il deputato Pisoni ritiene che si dovrebbe aumentare l'ammontare previsto di due milioni di quintali, a tre milioni, perché tra l'altro questa modifica non comporta un aggravio. Né si può dimenticare che il ritardo nell'emanazione del decreto-legge a causa della crisi di Governo ha creato una situazione difficile per molti produttori; per ovviarvi si potrebbe modificare il secondo comma dell'articolo 1 stabilendo per il ritiro del prodotto il periodo compreso tra il 1° febbraio o il 1° marzo e il 30 giugno 1974. Insiste, inoltre, perché il Governo provveda ad una sollecita erogazione dei contributi concessi ai produttori.

Il deputato De Leonardis, nell'esprimere l'apprezzamento per il sollecito intervento del Governo, non crede che il tipo di misura prevista sia il più idoneo. Ritiene, invece, che si debba agire soprattutto per evitare abusi e speculazioni che si stanno verificando, ad esempio, nel settore del grano duro. Invita il Governo a fare applicare rigidamente la norma dell'articolo 15 della legge n. 162 del 1965 (lotta alle frodi in materia di vinificazione). Meglio sarebbe stato servirsi di altri impieghi che, pure sono previsti dal regolamento comunitario. Annuncia pertanto, che esprimerà con molte perplessità il suo voto favorevole.

Il deputato Cristofori, nel sottolineare che il provvedimento andrà incontro alle esigenze di alcune categorie di produttori in difficoltà, rileva che, a causa del notevole aumento del costo della vita, si è verificata una considerevole contrazione dei consumi di frutta. Ritiene che il Governo italiano dovrebbe intervenire in sede comunitaria per riaprire i termini per l'abbattimento di alcuni tipi di alberi da frutta. Per fare ciò, è necessario che i contributi per l'abbattimento siano erogati in modo tempestivo, affinché la misura abbia il suo effetto. Il modo in cui è stata applicata la norma di cui all'articolo 13 della legge n. 364 del 1970 conferma le difficoltà di

interventi del genere di quelli previsti anche nel provvedimento in esame. Si associa alle considerazioni già svolte circa l'esigenza di un raccordo tra i vari tipi di interventi, in modo da portare avanti una politica organica secondo precise linee programmatiche. Propone che si stabilisca un periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 maggio per il ritiro dei prodotti.

Il deputato Strazzi chiede che tutti i numerosi enti che operano in agricoltura siano abilitati ad intervenire con altre forme secondo quanto previsto dalle stesse norme comunitarie. Ritiene quindi che questa debba essere considerata solo una prima misura, che dovrebbe essere seguita al più presto da altri incisivi interventi.

Il deputato Tassi chiede che almeno una parte dell'ammontare dei prodotti ritirati dal mercato sia destinata agli altri usi, da ritenersi prioritari, indicati nel regolamento comunitario. Il suo gruppo, pertanto, non andrà al di là dell'astensione, che si potrebbe trasformare in voto contrario se non fossero introdotte modifiche appropriate.

Il relatore, nella replica, esprime il suo dubbio circa l'influenza della distillazione dei prodotti in esame sulle frodi in campo vinicolo, trattandosi di due settori diversi. È d'accordo sulla possibilità di destinare il prodotto ritirato ad altri usi, ma è indubbio che in tal modo mancherebbe la copertura per le agevolazioni ai produttori che pure sono previste dal provvedimento in discussione. Non crede alla destinazione per beneficenza, perché l'esperienza ha dimostrato che gli istituti operanti nel settore non hanno usufruito dei quantitativi messi a loro disposizione. Ritiene che le diminuzioni di consumo della frutta sono dovute anche ad una insufficiente azione di propaganda dei prodotti. Si associa alle considerazioni formulate circa la lentezza nella erogazione delle agevolazioni ai produttori. Quanto alle misure di abbattimento sollecitate, ritiene che si dovrebbe operare in sede comunitaria per una adeguata protezione della frutticoltura italiana, che costituisce una produzione tradizionale nel nostro paese.

Il Sottosegretario Lobianco, premesso che il decreto-legge è stato emanato a seguito di giuste sollecitazioni dei produttori, informa che il Governo ha già convocato tutte le categorie interessate per impostare in modo soddisfacente il problema della distillazione e della lotta alle sofisticazioni nel settore vinicolo. Si dichiara d'accordo all'aumento di 3 milioni di prodotti ritirati dal mercato e alla retroda-

tazione al 1° marzo. Non può accettare, invece per le motivazioni formulate dal relatore, la modifica proposta dal deputato Bardelli sui diversi impieghi.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

All'articolo 1 il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, le parole: « alle associazioni riconosciute di produttori frutticoli » sono sostituite con le parole: « alle associazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622 ».

L'emendamento al quale si dichiara d'accordo il relatore, posto in votazione, è approvato.

Il deputato Pisoni illustra il seguente suo emendamento:

Le parole « entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le parole: « dal 1° marzo 1974 al 31 maggio 1974 abbiano provveduto o provvedano ».

L'emendamento al quale si dichiarano d'accordo relatore e Governo, posto in votazione, è approvato.

Il deputato Bardelli illustra il seguente suo emendamento:

Al primo comma sostituire la cifra: « 2.000.000 », con la seguente: « 3.000.000 »,

il cui testo è identico a quello di un emendamento presentato dal deputato Pisoni. L'emendamento Bardelli-Pisoni al quale si dichiarano d'accordo il relatore e il Governo, posto in votazione è approvato.

È invece respinto il seguente emendamento Pegoraro al quale si dichiarano contrari relatore e Governo:

Al termine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « nonché per la sua utilizzazione allo stato fresco o trasformato in succhi di frutta a scopi di beneficenza ».

Si passa all'articolo 2.

Il deputato Pisoni illustra il seguente emendamento Cristofori-Pisoni:

Al secondo comma dopo le parole: « delle foreste » sono aggiunte le seguenti parole: « entro sei mesi dal ritiro del prodotto ».

L'emendamento al quale si dichiarano contrari relatore e Governo, è respinto.

È presentato il seguente emendamento Mirate:

Al termine del primo comma sono aggiunte le parole: « previo conforme parere delle regioni interessate ».

L'emendamento al quale si dichiarano contrari relatore e Governo, è respinto.

Si passa all'articolo 3.

Il deputato Bardelli illustra il seguente suo emendamento:

Al primo comma la cifra « 3.900 » è sostituita con la cifra « 6.000 ».

Il rappresentante del Governo invita il deputato Bardelli a ritirare il suo emendamento, in considerazione del fatto che i calcoli erano stati effettuati con una certa larghezza per cui la copertura risulta garantita dai 3.900 milioni nonostante l'aumento del limite massimo a 3 milioni dei prodotti ritirati dal mercato.

Il deputato Bardelli nel ritirare il suo emendamento tiene a far rilevare la contraddizione nella quale cade il Governo che non ha accettato un emendamento tendente a destinare una parte dei prodotti a scopi di beneficenza adducendo l'impossibilità in tal modo di garantire una adeguata copertura finanziaria.

Dopo una dichiarazione dei deputati Bardelli e Tassi che annunciano l'astensione dei rispettivi gruppi per la mancata previsione di altre destinazioni del prodotto ritirato, la Commissione a maggioranza dà mandato al relatore di riferire oralmente in Assemblea a favore della conversione del decreto legge, con le modifiche approvate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 9 APRILE 1974, ORE 15,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Cengarle e Tina Anselmi, e per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento

di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (2817-B).

(Esame).

L'onorevole Fortunato Bianchi, riferendo sulla modifica apportata dal Senato sopprimendo l'articolo aggiuntivo 25-bis, relativo alla estensione al marito superstite del trattamento di reversibilità disposto per la vedova, sottolinea come la soppressione stessa sia stata motivata da ragioni di mancata copertura finanziaria. A prescindere dal merito del complesso problema — per il quale più opportuno sarebbe stato un accantonamento, così come del resto era stato da lui stesso suggerito in Assemblea durante il primo esame del provvedimento — invita la Commissione ad accettare la modifica del Senato, per consentire una sollecita conversione in legge del decreto.

Il deputato Gramegna illustrando un emendamento del gruppo comunista inteso a ripristinare l'articolo aggiuntivo soppresso dal Senato, dichiara di non comprendere l'atteggiamento della democrazia cristiana, che, dopo aver proposto la realizzazione della parità di trattamento tra uomo e donna in tema di reversibilità, ha fatto marcia indietro. Ove l'emendamento non fosse accolto dalla Commissione si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il deputato Zaffanella afferma che i socialisti concordano sul merito dell'articolo soppresso dal Senato, ma si fanno carico delle difficoltà finanziarie che esso comporta. Del resto, il decreto-legge affronta soltanto taluni dei più urgenti problemi previdenziali, lasciando aperte molte questioni sulle quali occorrerà ritornare. Nell'occasione si potrà affrontare anche il problema in oggetto, mentre approvando il testo modificato dal Senato si agevola la conversione del decreto-legge.

Il deputato Borra sottolinea l'esigenza di considerare l'articolo aggiuntivo nel contesto del provvedimento in esame, il quale non esaurisce tutta la problematica previdenziale. Anche la questione della parità tra uomo e donna in materia di reversibilità resta aperta, ma intanto è urgente varare subito il disegno di legge di conversione del decreto.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani contesta la validità dell'argomento portato contro il mantenimento dell'articolo aggiuntivo e relativo alla mancata copertura. Né crede che sia possibile risolvere il problema con un rinvio: auspica, quindi, il pronto ripristino di questa norma che costituisce un atto di giustizia.

Il deputato Ligori riconosce che l'articolo aggiuntivo non è privo di fondamento giuridico nel quadro di una moderna concezione previdenziale. Tuttavia, rendendosi conto delle difficoltà finanziarie fatte valere dal Governo, ne accetta la soppressione riservandosi di ritornare in un prossimo futuro su questo e sugli altri problemi che il decreto non è in grado di esaurire.

Il deputato Borromeo D'Adda conferma la posizione del gruppo del MSI-Destra nazionale favorevole all'articolo aggiuntivo e sottolinea la contraddittorietà dell'atteggiamento assunto dalla maggioranza nei suoi riguardi.

Il deputato Del Pennino dichiara che voterà a favore della modifica apportata dal Senato, nella consapevolezza della necessità che si segua una logica rigorosa di equilibrio delle gestioni previdenziali. Inoltre, il testo del Senato segna il recupero di una indispensabile compattezza della maggioranza.

Il deputato Fortunato Bianchi, replicando agli intervenuti, rileva che l'articolo aggiuntivo comporterebbe un onere ingente, aggirantesi, per il primo anno, intorno ai 35 miliardi, e destinato ad accrescersi progressivamente. Per non pregiudicare la conversione in legge del decreto, sollecita nuovamente la Commissione ad approvare la modifica del Senato.

Il sottosegretario Cengarle si associa alle motivazioni e alle conclusioni del relatore, rilevando come al Senato tutti i gruppi abbiano convenuto in linea di principio sulla necessità di assicurare la parità in materia di reversibilità: difficoltà finanziarie, però, si oppongono alla introduzione dell'articolo aggiuntivo nel decreto-legge. Il Governo, comunque, ribadisce la sua apertura a riconsiderare quanto prima l'argomento.

Il deputato Pochetti, dichiarando di votare a favore dell'articolo aggiuntivo presentato dal gruppo comunista, invita la maggioranza ad un ripensamento, nella considerazione che l'articolo aggiuntivo stesso non comporta la spesa indicata dal relatore. Dato che la sua decorrenza è prevista *ex nunc*, l'onere è limitato e si aggira, per il primo anno, sui 3 miliardi. Ne abbisogna di copertura, perché il finanziamento è a carico del Fondo lavoratori dipendenti, il quale è in grado di sopportare il relativo onere. Neppure, contro l'articolo aggiuntivo, può valere la considerazione degli ulteriori oneri derivanti da una sua estensione ai soggetti assicurati presso i fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria e nel campo del pubblico impiego: infatti, non poche sono le diversità

riscontrate nel regime previdenziale, rispettivamente, dei dipendenti pubblici e privati. Le donne pagano gli stessi contributi previdenziali degli uomini, ed è dunque inammissibile riservare a loro un trattamento di reversibilità diverso, ciò che, oltre tutto, costituisce un attentato al principio costituzionale di eguaglianza. Conclude rinnovando l'invito alla maggioranza affinché muti la sua posizione, senza avanzare la speciosa preoccupazione della decadenza del decreto-legge.

Successivamente, la Commissione respinge l'emendamento Gramegna e approva la modifica del Senato, dando mandato al relatore di riferire in senso favorevole per l'Assemblea.

Il Presidente, in relazione ai lavori dell'Assemblea, rinvia l'esame degli altri punti all'ordine del giorno alla conclusione della seduta dell'Assemblea stessa.

Il deputato Pochetti protesta, perché tale rinvio compromette l'assegnazione in sede legislativa, nel corso della seduta odierna dell'Assemblea, dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, per la cui richiesta si è già manifestata una larga convergenza fra i gruppi.

(La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 17,35).

Il Presidente fa presente come la Commissione è stata autorizzata dalla Presidenza della Camera a riprendere i suoi lavori prima della conclusione della seduta dell'Assemblea, anche al fine di agevolare l'assegnazione in sede legislativa di provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione stessa.

Disegno di legge:

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (*Parere della V, della XII e della XIV Commissione*) (2699).

(Esame e richiesta di assegnazione alla sede legislativa).

Il relatore Giovanardi osserva che il disegno di legge è inteso ad aumentare i limiti minimo e massimo previsti ai fini della determinazione del contributo dovuto dall'INAM alla Cassa mutua di malattia dell'ENEL, quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi

assistenziali effettuati dalla Cassa per conto dell'Istituto. Infatti, i vigenti limiti di aliquota si sono rivelati inadeguati a fronteggiare le reali esigenze della Cassa, a seguito dell'aumentato costo dell'assistenza sanitaria. Dal 1968, quest'ultima è in *deficit* e rischia di dover interrompere le prestazioni agli assistiti. Indubbiamente, soltanto nel quadro della riforma generale del sistema sanitario è possibile risolvere problemi di questo genere, la cui soluzione non risiede in provvedimenti frammentari ed urgenti, del genere di quello in esame: tuttavia, si tratta di una boccata di ossigeno, che è urgente assicurare, alleviando il disagio della categoria. Data tale urgenza, sollecita il trasferimento del disegno di legge in sede legislativa.

Il deputato Baccalini rileva che i comunisti non sono contrari al trasferimento in sede legislativa del provvedimento, giacché si rendono conto della serietà del problema che coinvolge la Cassa malattia degli elettrici, ma si riservano eventualmente di rimettere in Assemblea il provvedimento, ove, a seguito di un approfondito esame, si riscontrassero elementi di contraddittorietà rispetto alla prospettiva di riforma sanitaria.

Il deputato Fortunato Bianchi dichiara che il gruppo democristiano non si oppone alla richiesta di assegnazione in sede legislativa ma si riserva di approfondire ulteriormente il problema, al fine di evitare che forme di assistenza settoriali compromettano le linee generali della riforma sanitaria.

Il deputato Zaffanella esprime il consenso del gruppo socialista alla richiesta di assegnazione in sede legislativa del provvedimento, pur condividendo la tesi che una soluzione definitiva del problema sia possibile solo nella prospettiva della riforma sanitaria.

Replicando agli intervenuti, il relatore Giovanardi concorda sull'urgenza della riforma sanitaria generale, ma pone in evidenza la urgenza di sopperire alla situazione deficitaria di questa Cassa, che, del resto, contribuisce alla mutualità generale con una percentuale dell'ordine del 20 per cento del proprio gettito.

Il Presidente prende atto del consenso dei gruppi alla richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede legislativa, che provvederà ad inoltrare alla Presidenza della Camera.

Proposta di legge:

Mosca ed altri: Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni

di tutela e rappresentanza della cooperazione (Parere della I e della V Commissione) (2215).

(Seguito dell'esame).

Il Presidente fa presente come non sia stato possibile raggiungere l'unanime consenso dei gruppi sulla richiesta del relatore di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Propone, quindi, che la Commissione dia mandato all'onorevole Zaffanella di stendere relazione favorevole per l'Assemblea.

La Commissione concorda. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (Approvato dal Senato) (Parere della I, della V e della XIV Commissione) (2165).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Fortunato Bianchi ricorda che, nella seduta del 21 novembre 1973, esaminandosi il disegno di legge in sede legislativa, il Governo ne ha richiesto la rimessione in Assemblea a seguito del rifiuto della Commissione di accogliere due emendamenti, intesi, rispettivamente, a sopprimere il secondo comma dell'articolo 8 e l'intero articolo 9 del testo trasmesso dal Senato. Nella seduta del 30 gennaio 1974 in sede referente, i gruppi, anche a seguito dell'orientamento manifestato dalle organizzazioni sindacali interessate, si sono dichiarati disposti a sopprimere le norme in questione, per facilitare la rapida approvazione del disegno di legge. Propone, quindi, di emendare il testo già approvato in sede legislativa nel senso sollecitato dal Governo e di richiedere sul nuovo testo il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Giovanardi concorda con il relatore, ma invita a ricercare un accordo con il Governo affinché sia possibile trovare soluzioni a problemi già precedentemente da lui stesso sollevati, senza per altro che le modifiche da lui auspiccate al testo trasmesso dal Senato comportino ulteriori intralci all'*iter* del disegno di legge. Si riserva conseguentemente di formalizzare in emendamenti le proposte a suo tempo indicate.

Il deputato Noberasco, rilevato come i gruppi si fossero determinati ad accettare le modifiche pretese dal Governo per non ritar-
dare ulteriormente il varo del provvedimento, si domanda perché il Governo stesso, una volta constatata l'accettazione delle sue tesi, non abbia ritirato la richiesta di rimessione in Assemblea.

Il Presidente fa presente che il Governo gli aveva comunicato di essere pronto a ritirare tale rimessione. Tuttavia si è preferito seguire un diverso iter per ragioni procedurali.

La Commissione, successivamente, approva gli articoli del disegno di legge, sopprimendo il secondo comma dell'articolo 8 e l'intero articolo 9. Su questo testo, all'unanimità e con il consenso del Governo, chiede il trasferimento in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MARTEDÌ 9 APRILE 1974, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente OLIVA. — Interviene il Ministro per i problemi relativi alle Regioni TOROS.*

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DEL PROFESSOR LEOPOLDO ELIA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA.

Il presidente Oliva porge cordiali parole di benvenuto al ministro Toros, felicitandosi per la conferma nel suo alto incarico.

Dopo aver quindi comunicato che i professori Paladin e Bassanini, per difficoltà sopravvenute, non potranno partecipare alla seduta, dà la parola al professor Elia, ringraziandolo per aver aderito all'invito rivoltogli dalla Commissione.

Il professor Elia osserva preliminarmente che si soffermerà solo su taluni aspetti della problematica Stato-Regioni, riservandosi di approfondire gli altri in un eventuale scritto successivo.

La situazione dei rapporti Stato-Regioni è, ad avviso dell'oratore, decisamente migliorata rispetto all'inizio della legislatura, pur residuando tuttavia vaste zone di insicurezza: sotto questo profilo, va rilevata la

filosofia della Corte costituzionale in materia regionale (emersa, in modo particolare, nelle sentenze nn. 138 e 139 del 1972) che, attraverso la conferma dei decreti di trasferimento delle funzioni amministrative, ha inferto un duro colpo alle aspettative delle Regioni ed ha deluso nel contempo le speranze che potevano legittimamente fondarsi sulla sentenza n. 39 del 1971.

Significativi fatti, verificatisi successivamente (quali il mutamento di orientamento in merito alle direttive comunitarie in materia di agricoltura, la partecipazione regionale nel settore edilizio, gli autorevoli interventi tendenti a chiarire i dubbi scaturenti dal meccanismo delle concessioni creditizie incidenti in funzioni di interesse regionale, previsti dai recenti progetti speciali, deliberati con legge) hanno contribuito a migliorare il clima generale, senza tuttavia dissipare il lamentato senso di incertezza.

Soffermandosi sul tema del controllo delle leggi regionali, l'oratore, dopo aver osservato che l'istituto ha subito un'evoluzione positiva, in quanto è stato elevato sempre più a livello di controllo politico, rileva tuttavia che il fenomeno sempre più evidente di fuga dalla giustizia costituzionale — talune Regioni sono infatti arrivate ad abrogare leggi sospette di incostituzionalità per il timore dell'interpretazione restrittiva della Corte — è certamente un fatto di cui non ci si può compiacere: il moto pendolare Corte-Governo che ha caratterizzato la fase iniziale del controllo, in cui tutte le questioni promosse dal Governo sono state di legittimità, si è in tal modo invertito dirigendosi sempre più verso l'altro polo di attrazione. In tale dialettica il ruolo spettante al Parlamento è di primaria importanza: la stessa Commissione per le questioni regionali, coadiuvata da un Comitato di cui potrebbero essere chiamati a far parte i vari Ministri interessati, dovrebbe individuare criteri di massima, *standards* (sul modo di interpretare, per esempio, gli adempimenti previsti dall'articolo 81 o talune materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione) che, oltre a rappresentare limiti certi nella fase del rinvio, consentirebbero al legislatore regionale di svolgere la sua attività con minore incertezza.

Il professor Elia sottolinea quindi l'esigenza che il disegno di legge n. 114, concernente il rinnovo della delega al Governo per il riordino della pubblica Amministrazione, sia rapidamente approvato dal Parlamento con le modifiche introdotte dalla 1ª Commissione

del Senato, giacché in tal modo sarebbe finalmente rimosso il blocco psicologico determinato dalle ricordate sentenze del 1972. Con esso infatti il legislatore confessa che il processo di trasferimento delle funzioni amministrative non è stato completo e non è stato effettuato per settori organici. Tuttavia, prosegue l'oratore, ciò in tanto si rende possibile in quanto si convenga sulla considerazione di fondo, che presuppone una distribuzione abbastanza chiara delle competenze. Non giova infatti porre l'accento, come da taluno è stato fatto, sulla ricerca del livello ottimale nella distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Regioni se non si ha la consapevolezza del valore strumentale di tale ricerca. In altre parole, cioè, la massima « in principio erano le funzioni » non può contrapporsi validamente a quella « in principio era l'articolo 117 della Costituzione », pur con tutti i suoi difetti. Si deve dunque ritornare alla Costituzione, rileggendola non in termini arcaici ma in modo da tenere conto della evoluzione reale, di fatto verificatasi, attraverso un'interpretazione sistematica dell'intero ordinamento.

La crisi di un parallelismo troppo meccanico tra funzioni legislative ed amministrative è un altro rilievo dal quale non si può prescindere, pur non ignorando la problematicità insita nell'accentuazione dell'aspetto amministrativo, in contrapposto a quello legislativo, che, intesa parossisticamente, tenderebbe inevitabilmente ad appiattire la funzione primaria, spettante al legislatore regionale, di scelta degli indirizzi politici regionali. Si può dunque ed, anzi, si deve rileggere con spirito nuovo l'articolo 117 della Costituzione: a ciò non osta — ad avviso dell'oratore — la citata giurisprudenza della Corte, soprattutto se in essa si valorizzino quegli spiragli regionalistici, che, in fondo, non mancano (ciò vale, in particolar modo, per una reinterpretazione della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, per le quali occorre tipizzare uniformi categorie di destinatari).

Soffermandosi quindi sulle questioni poste dall'applicazione delle direttive comunitarie, l'oratore osserva che, pur essendo indiscutibile che gli obblighi internazionali creano vincoli per le Regioni, da ciò non discende affatto la necessità di effettuare espropriazioni di competenza da parte dello Stato ai danni delle Regioni, laddove è invece possibile pensare a meccanismi compatibili con l'attuale assetto, sol che si sappiano superare talune obiezioni meramente

formali: sarebbe infatti molto strano escludere l'ipotizzazione di meccanismi sostitutivi — l'esistenza dei quali non è preclusa in forme di Stato, come quelle federali, in cui ben più ampi sono i poteri degli Stati membri — in uno Stato regionale.

Il professor Elia, dopo aver osservato che i due momenti — del federalismo duale e di quello cooperativo — che hanno caratterizzato la storia di quei paesi che prima del nostro hanno vissuto l'esperienza regionale, non possono essere tenuti distinti per l'obiettivo necessità di recuperare uno svantaggio storico considerevole, conclude rilevando l'esigenza di abbandonare orientamenti volti alla contestazione sistematica, giacché essi a nulla gioverebbero, permeati come sono dell'astrattezza propria di affermazioni meramente deontologiche: la necessità di temperare i due momenti anzidetti deve rappresentare un impegno del Parlamento, ed in specie della Commissione per le questioni regionali, tendente al fine di vitalizzare le Regioni e farle partecipare attivamente ad un sistema pluralistico che non deve cessare di essere unitario.

Si apre quindi il dibattito.

Il presidente Oliva sottolinea il significato profondo della critica storica e costruttiva svolta dall'oratore nell'intento di raggiungere gli obiettivi più significativi nell'attuazione dell'istituto regionale in uno Stato consapevolmente democratico.

Il deputato Cardia, soffermandosi sulle funzioni spettanti alla Commissione per le questioni regionali — organo nel quale, ad avviso dell'oratore, il Costituente ha identificato una sorta di « magistratura parlamentare in materia regionale » — solleva il quesito se non sia opportuno, nell'attuale situazione in cui si vanno più precisamente definendo le funzioni legislative e amministrative di spettanza regionale, consolidare l'esistenza e l'attività di tale organo, che tanta fiducia ha suscitato nelle Regioni, attraverso una previsione legislativa in base alla quale la Commissione sia per esempio ritenuta competente a svolgere una funzione autonoma anziché strumentale nella fase di controllo della legge regionale, tendente al ripristino di un moto effettivamente circolare in luogo di quello pendolare rilevato dal professor Elia.

Il deputato Bressani, premesso che, a suo giudizio, intanto è possibile ipotizzare l'intervento del Parlamento come magistratura politica in materia regionale, in quanto si attui il momento del federalismo cooperativo, chiede più esatti chiarimenti sui rapporti che dovrebbero intercorrere tra lo sche-

ma innanzi delineato dal professor Elia ed il disposto dell'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione, nel quale sono appunto precisate le questioni concernenti le leggi regionali che il Governo può sollevare di fronte al Parlamento e quelle che può sollevare di fronte alla Corte costituzionale.

Il senatore Modica invita quindi l'oratore ad addurre qualche altro elemento che avvalorì la tesi — sulla quale si dichiara molto scettico — secondo cui, in base al disegno di legge n. 114 ed alle modifiche in esso introdotte dalla I Commissione permanente del Senato, si potrebbe guardare con un certo ottimismo al completamento del processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni.

Il Presidente Oliva sospende a questo punto la seduta per consentire ai senatori componenti la Commissione di partecipare alle votazioni in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 11,50).

Il Presidente, rilevata la necessità per i senatori di partecipare ai lavori dell'Assemblea, dichiara chiusa la seduta, con l'intesa che il professor Elia verrà invitato a proseguire il dibattito in una prossima seduta da convocarsi non appena saranno noti i calendari dei lavori dei due rami del Parlamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 10 aprile, ore 9,30 e 16,30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio e Programmazione -
Partecipazioni statali) e XII (Industria)

Comitato per l'indagine conoscitiva sull'industria chimica.

Mercoledì 10 aprile, ore 16.

Seguito del dibattito conclusivo sull'in-
dagine.

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Mercoledì 10 aprile, ore 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Mercoledì 10 aprile, ore 9,30.

Seguito dell'indagine conoscitiva sui pro-
blemi dell'informazione in Italia a mezzo
stampa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

Mercoledì 10 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

LA LOGGIA ed altri: Norma interpretativa
dell'articolo 42 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con-
cernente agevolazioni in materia tributaria
(2809) — Relatore: La Loggia — (*Parere del-
la IV e della XIII Commissione*).

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Mercoledì 10 aprile, ore 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)

Mercoledì 10 aprile, ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni concernenti il personale non
medico degli istituti clinici universitari
(2859) — (*Parere alla VIII Commissione*);

— Relatore: Ferri Mario.

Mercoledì 10 aprile, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

MARIOTTI: Modifica dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che disciplina l'aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso e per il passaggio in ruolo del personale trasferito da un ospedale ad un altro (831);

D'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

GUERRINI: Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri (1117);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (*Parere della I e della V Commissione*);

LENOCI: Modifica del secondo comma dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (1175);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Valutazione del servizio prestato dagli assistenti volontari ospedalieri o universitari (1345);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri (1465);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

PERRONE: Modificazione aggiuntiva all'articolo 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativo ai requisiti di ammissione al concorso per assistenti ospedalieri (1540);

Senatori DAL CANTON MARIA PIA, SAMMARTINO e ROSA: Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri (*Approvata dal Senato*) (1797);

IANNIELLO: Modifica dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1966, n. 132, e dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernenti le condizioni di ammissibilità ai concorsi per sanitari ospedalieri (1929);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Equiparazione al servizio di ruolo del servizio prestato da dipendenti di farmacie non direttamente gestite da enti ospedalieri (2140);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324);

FIORET ed altri: Sistemazione del personale ospedaliero incaricato (2622);

— (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petri Giannina.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 17 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limi-

tative della libertà (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (2624) — Relatore: Felisetti — (*Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 17 aprile, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sullo stato di attuazione della legge sulla casa.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 17 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

MARIOTTI: Modifica dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che disciplina l'aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso e per il passaggio in ruolo del personale trasferito da un ospedale ad un altro (831);

D'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

GUERRINI: Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri (1117);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (*Parere della I e della V Commissione*);

LENOCI: Modifica del secondo comma dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (1175);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Valutazione del servizio prestato dagli assistenti volontari ospedalieri o universitari (1345);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri (1465);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

PERRONE: Modificazione aggiuntiva all'articolo 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativo ai requisiti di ammissione al concorso per assistenti ospedalieri (1540);

Senatori DAL CANTON MARIA PIA, SAMMARTINO e ROSA: Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri (*Approvata dal Senato*) (1797);

IANNIELLO: Modifica dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1966, n. 132, e dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernenti le condizioni di ammissibilità ai concorsi per sanitari ospedalieri (1929);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Equiparazione al servizio di ruolo del servizio prestato da dipendenti di farmacie non direttamente gestite da enti ospedalieri (2140);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324);

FIORET ed altri: Sistemazione del personale ospedaliero incaricato (2622);

— (Parere della I Commissione) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458) — (Parere della I, della IV, della VI, della X e della XII Commissione);

DE MARZIO ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625) — (Parere della IV e della XII Commissione);

— Relatore: Gasco.

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 18 aprile, ore 9.

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia (articolo 143, comma terzo, del Regolamento).

Interrogazioni:

BIANCO ed altri n. 5-00728;

ANGELINI ed altri n. 5-00647.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

TOZZI CONDIVI: Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1473-B);

— Relatore: Gargani — (Parere della I e della V Commissione).

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)

Giovedì 18 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

MARIOTTI: Modifica dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che disciplina l'aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso e per il passaggio in ruolo del personale trasferito da un ospedale ad un altro (831);

D'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

GUERRINI: Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri (1117);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (Parere della I e della V Commissione);

LENOCI: Modifica del secondo comma dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (1175);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Valutazione del servizio prestato dagli assistenti volontari ospedalieri o universitari (1345);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri (1465);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

PERRONE: Modificazione aggiuntiva all'articolo 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativo ai requisiti di ammissione al concorso per assistenti ospedalieri (1540);

Senatori DAL CANTON MARIA PIA, SAMMARTINO e ROSA: Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri (*Approvata dal Senato*) (1797);

IANNIELLO: Modifica dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1966, n. 132, e dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernenti le condizioni di ammissibilità ai concorsi per sanitari ospedalieri (1929);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Equiparazione al servizio di ruolo del servizio prestato da dipendenti di farmacie non direttamente gestite da enti ospedalieri (2140);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324);

FIORET ed altri: Sistemazione del personale ospedaliero incaricato (2622);

— (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458) — (*Parere della I, della IV, della VI, della X e della XII Commissione*);

DE MARZIO ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625) — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

— Relatore: Gasco.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CHIOVINI CECILIA ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia (1239) — (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

SIGNORILE: Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1661);

— Relatore: Ferri Mario.

RELAZIONI PRESENTATE

V Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali):

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1973 (*Approvato dal Senato*) (2793) — Relatore: Bassi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.